

proposta di deliberazione n. 25/13

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI

(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Silveti, Binci,
Acquaroli, Acacia Scarpetti, Camela, Ricci

presentata in data 20 maggio 2013

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

ALLEGATO A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**DIVIETO DI PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il problema dell'inquinamento o comunque della presenza in mare di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente e l'uomo è di estrema complessità ed attualità.

Negli ultimi anni diverse società petrolifere hanno presentato al Ministero dell'Ambiente richieste di autorizzazioni per prospezioni geosismiche ed eventuale estrazione di idrocarburi nei mari italiani e in particolare nel Mare Adriatico.

L'attività estrattiva di greggio in mare, una tra le diverse cause di inquinamento, oltre a quello provocato dal transito in mare di ogni tipo di natanti e delle navi-cisterna per il trasporto di idrocarburi, potrebbe compromettere in modo irreversibile le risorse che fanno dell'Italia, e, in particolar modo delle Marche, uno dei Paesi europei più turisticamente appetibile.

I pericoli, evidenziati da tutte le Regioni costiere dell'Adriatico, sono non soltanto l'inquinamento dell'ecosistema marino, ma anche lo sprofondamento delle coste, la grave compromissione delle attività di pesca e turismo, a fronte dei modesti quantitativi e della bassa qualità di greggio estraibile.

La presente proposta di legge, sulla scia delle analoghe azioni intraprese da altre Regioni, quali Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e Puglia, intende manifestare la netta contrarietà alla possibilità di riavviare le procedure autorizzative per nuove trivellazioni in mare, introdotta dall'articolo 35, comma 1, del d.l. 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese"

(c.d. Decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.

Il suddetto articolo ha, infatti, sostituito il comma 17 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006 (Codice ambiente) e, se da un lato ha introdotto importanti elementi di salvaguardia dell'ambiente marino e delle coste (ha spostato pozzi e trivelle a 12 miglia dalla costa e dai confini delle zone protette, ha vietato nuove autorizzazioni nelle acque territoriali e aumentato il prezzo delle royalties per le piattaforme già in essere), dall'altro lato ha di fatto "scongelato" i procedimenti autorizzatori per prospezioni ed estrazioni presentati prima del giugno 2010, disposizione che potrebbe comportare l'insediamento di nuove piattaforme petrolifere nei mari italiani, in aggiunta alle 9 attualmente presenti.

La proposta normativa si compone di un unico articolo, che prevede il divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Prevede, altresì, che il predetto divieto si applichi anche ai procedimenti autorizzatori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.

RELAZIONE TECNICA

***ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
"Legge di contabilità e finanza pubblica"***

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 1

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi sono vietate nelle acque del mare Adriatico prospicienti le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

2. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti autorizzatori e concessori avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi, fino all'esaurimento dei relativi giacimenti, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in essere, nei limiti stabiliti dai provvedimenti stessi.